

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 172

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 dicembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 98/09


Roma, 21 DIC. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

con il sig. Schifani



Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

La legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006”, delegava il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

In particolare l’articolo 1, comma 5, prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati.

Lo schema di decreto legislativo, composto da sei articoli, è dunque finalizzato a meglio definire il quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia precedentemente individuato con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

2. PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

- Con l’*articolo 1* si modifica l’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. In particolare si provvede ad innalzare la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza da 10 MWe a 20 MWe. È inoltre chiarito che tale limite è riferito alla potenza “nominale” dell’impianto. Viene in tal modo esteso il campo della disciplina semplificata prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo in esame ad un maggior numero di impianti.
Con il medesimo articolo, si chiarisce che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti senza obbligo di connessione di terzi, escludendo quindi le reti private per cui sussiste tale obbligo.
- Con gli *articoli 2 e 3* si prevede il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle decisioni relative al funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica.
- Con l’*articolo 4* si provvede:
 - a richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 in materia di “sistemi di distribuzione chiusi”;
 - a modificare l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, al fine di precisare che la disciplina semplificata ivi prevista sia regolata nel rispetto dei principi del mercato e della concorrenza;
 - a chiarire le modalità con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla regolazione dei sistemi efficienti di utenza. In particolare, al fine di evitare trattamenti discriminatori tra l’energia elettrica prelevata da un sistema efficiente di utenza e quella prelevata da un qualsiasi cliente, si precisa che il sistema efficiente di utenza è trattato, ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema, facendo riferimento esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in tal modo equiparando il trattamento dell’energia elettrica prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per i clienti;

- a delimitare i criteri di delega all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo alle configurazioni produttivi e di consumo esistenti. In particolare, si prevede che anche i sistemi esistenti che rispettano i requisiti per l'appartenenza alla fattispecie del "sistema efficiente di utenza", siano trattati come i sistemi di nuova realizzazione.
- Con l'*articolo 5* si interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. In particolare:
 - Con il comma 1, lettera a) si introduce, tra le deroghe relative alle distanze minime, anche la distanza dai confini della proprietà in cui è situato l'edificio;
 - Con il comma 1, lettere b) e c), si provvede a meglio precisare il riferimento all'articolo 26, comma 1, della legge 10/91, presente nel comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - Con il comma 1, lettera d) si provvede a precisare che le procedure semplificate previste dal comma 7 del decreto legislativo 115/08 per l'autorizzazione degli impianti di cogenerazione non incidono sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale previste dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Infatti, le modalità autorizzative per gli impianti individuati dal suddetto comma, previgenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/2008, erano già a carattere semplificato e, dunque, l'estensione della conferenza dei servizi a tali impianti ha introdotto un possibile appesantimento.
 - Con il comma 1, lettere e) e f) d), si provvede alla correzione di errori materiali.
- Con l'*articolo 6* si coordinano le disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge n. 99/2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare si specifica che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3 MW già esenti dell'autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

RELAZIONE AIR

(ALL. A – d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170)

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2006, CONCERNENTE L'EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO

Testo curato dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'energia- D.G. per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale: d.ssa Sara Romano

SEZIONE I. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006”, delega il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

L'articolo 1, comma 5, della suddetta legge comunitaria, prevede, inoltre, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati.

Con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si è provveduto, nei tempi previsti, al recepimento della suddetta Direttiva.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il provvedimento all'esame, si rende necessario per correggere il suddetto decreto legislativo 115/08 in attuazione dei principi di delega sopra richiamati. Il presente schema di decreto legislativo, composto dai sei articoli descritti in dettaglio nel paragrafo 2, è finalizzato a meglio definire il quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia precedentemente individuato con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. L'intervento si rende necessario sia al fine di chiarire taluni aspetti che potrebbero costituire freno allo sviluppo dell'efficienza energetica stessa, sia al fine di introdurre ulteriori elementi necessari per lo sviluppo e la reale promozione dei servizi energetici.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il presente provvedimento è finalizzato a risolvere alcuni problemi interpretativi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – legati alle diverse modalità di possibile attuazione dei principi in esso contenuti – che avrebbero potuto limitare l'efficacia delle iniziative di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi sono i medesimi del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115: miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2006/32/CE. Nello specifico, i destinatari diretti sono prevalentemente gli operatori del settore: progettisti, imprese operanti nel settore dei servizi energetici, imprese di manutenzione, ecc. In via generale, si possono assumere come destinatari i cittadini, la pubblica amministrazione, e i consumatori di energia in genere.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Sul testo del decreto legislativo 115/08, di cui il presente decreto costituisce correttivo, è stata condotta una ampia fase di consultazione. Sulla base di tali esiti e del confronto successivo alla pubblicazione del decreto legislativo, si è ritenuto di intervenire con un decreto correttivo. Dunque, per il testo del decreto correttivo non si è condotta una fase formale di consultazione in quanto gli elementi per la definizione dello stesso erano già stati raccolti nella prima fase di consultazione, nonché dal confronto informale con enti e autorità preposte all'attuazione del decreto legislativo 115/08, avvenuto costantemente successivamente alla pubblicazione dello stesso.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'intervento si rende necessario sia al fine di chiarire taluni aspetti che potrebbero costituire freno allo sviluppo dell'efficienza energetica, sia al fine di introdurre ulteriori elementi necessari per lo sviluppo e la reale promozione dei servizi energetici. Il non intervento potrebbe, dunque, portare a procedure formali di infrazione da parte della CE. Da un punto di vista più generale, le opzioni si rendono necessarie per accelerare le politiche in materia di efficienza energetica, accelerazione maggiormente necessaria anche a seguito dell'approvazione del pacchetto "energia clima", che prevede un obiettivo di riduzione del 20% dei consumi al 2020.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Gli interventi del decreto correttivo sono di impatto limitato e fortemente puntuale. Non sono dunque emerse opzioni alternative.

SEZIONE 5. LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di un provvedimento che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione di precisare meglio alcuni aspetti del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, ha il vantaggio di agevolare l'attuazione degli strumenti per la promozione dell'efficienza energetica e non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non vi sono obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti diversi da quelli previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'unica altra opzione esaminata, l'opzione del non intervento, avrebbe consentito il permanere delle incertezze riscontrate, con il conseguente freno allo sviluppo delle misure per la promozione dell'efficienza energetica.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non si ravvisano nuove condizioni e fattori diversi da quelli individuati per il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

Non si ravvisano elementi aggiuntivi rispetto all'incidenza del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

SEZIONE 7. LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento non sono ancora state individuate.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio del presente intervento regolatorio saranno effettuati attraverso la verifica dei provvedimenti attuativi dal medesimo previsti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Tutte le modifiche introdotte non introducono nuove o ulteriori modalità attuative rispetto a quelle già previste dal decreto legislativo n. 115/08.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente schema di decreto legislativo risponde all'esigenza di meglio definire il quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia delineato dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

b) Analisi del quadro normativo.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Viene rispettato l'ambito di intervento correttivo ed integrativo previsto dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Nell'ambito di intervento correttivo ed integrativo di precedente decreto legislativo, non esistono problemi di compatibilità con le competenze regionali.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Lo strumento normativo è utilizzato in rapporto agli obiettivi di correzione e integrazione in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, e in relazione all'ambito proprio dell'intervento non si ravvisano problematicità di effetti in termini di rilegificazioni.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

- b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

- c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento con novelle è in relazione alla natura di intervento correttivo ed integrativo di precedente decreto legislativo.

- d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono esplicitate le sostituzioni e modifiche di punti dell'articolato normativo oggetto di intervento correttivo ed integrativo.

3. Ulteriori elementi

- a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ravvisano elementi al riguardo.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si ravvisano elementi al riguardo.

- c) *Verifica della compatibilità comunitaria.*

L'intervento correttivo ed integrativo è nell'ambito del decreto legislativo attuativo di direttiva comunitaria.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Le modifiche apportate riguardano infatti esclusivamente aspetti attinenti a modalità procedurali volte ad ottenere maggiore semplificazione ed efficacia delle disposizioni contenute nell'originario decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 2007
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Cauro

18 DIC. 2009

16MEW
18.12.09
[Signature]



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

18 DIC. 2009

ANP/46/POCOM/18296

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le Politiche comunitarie

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del consiglio.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, comunicando di non avere osservazioni da formulare sull'iniziativa in parola.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Usi
IP

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2006 CONCERNENTE L'EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA E I SERVIZI ENERGETICI E RECANTE ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del consiglio;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006" e in particolare l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 123;

Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;
- b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti: «alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;
- c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono aggiunte le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico», sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

ART. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la parola «Agenzia» è sostituita dalle seguenti «Unità per l'efficienza energetica»;
 - b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
 - c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
 - d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi», sono inserite le seguenti: «approvate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2,».
2. Conseguentemente, l'espressione «Agenzia» ovunque ricorra è sostituita dalla seguente «Unità per l'efficienza energetica».

ART. 4

(modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, prima delle parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi,».

- b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico»;
- c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano determinati facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»;
- d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti:

«, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

 - a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t).».

ART. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, ultimo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici,» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà,»;
 - b) al comma 3, dopo le parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo,»;
 - c) al comma 3, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione ordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali,»;
 - d) all'inizio del comma 7, prima delle parole: «La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica» sono inserite le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
 - e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione», sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente»;
 - f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
 - g) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono inserite le parole: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW».